

Rapporti con l'estero: il set documentale per operare in regime di non imponibilità Iva

di **Marco Bargagli**

Master di specializzazione

Laboratorio IVA 2024

Scopri di più

In base alle **disposizioni sancite dall'[articolo 138](#) della Direttiva comunitaria n. 2006/112/CE**, si realizza una **cessione di beni mobili materiali intracomunitaria**, al ricorrere di particolari requisiti previsti dalla Legge e, in particolare, se l'operazione economica:

- è **intercorsa tra due soggetti passivi Iva** in differenti Stati membri;
- comporta il **trasferimento del titolo di proprietà** o di altro diritto reale sui beni mobili materiali cui si riferisce;
- è avvenuta **a titolo oneroso**;
- ha ad oggetto **beni trasportati o spediti dal territorio dello Stato nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto**.

L'[articolo 45-bis del regolamento UE 282/2011](#), introdotto dal regolamento UE 4.12.2018 n. 2018/1912, contempla le **regole** che, dallo scorso 1.1.2020, disciplinano la **prova del trasporto dei beni negli scambi intra-UE**.

Qualora la spedizione o il trasporto della merce vengano effettuati dal soggetto venditore, ai sensi dell'[articolo 45-bis, par. 1, lett. a\), del regolamento 282/2011](#), si presume che i beni siano **stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro**, verso una destinazione ad esso esterna, in ambito UE, qualora vengano soddisfatti i **seguenti requisiti**:

- il venditore certifichi che **i beni sono stati spediti o trasportati da lui** o da un terzo per suo conto;
- il venditore sia **in possesso alternativamente**:
 1. **di almeno due elementi di prova, previsti al par. 3 lett. a)** del citato regolamento, rilasciati da due diverse parti che siano indipendenti sia tra loro che rispetto al venditore e all'acquirente, oppure;
 2. **di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova elencati al par. 3 lett. a)** correlati ad uno qualsiasi dei singoli elementi di prova elencati al **3 lett. b)**.

Qualora la spedizione o il trasporto della merce vengano effettuati dal soggetto acquirente, ai sensi dell'[articolo 45-bis, par. 1, lett. b\), regolamento UE 282/2011](#), si presume che i beni siano stati **spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro**, verso una destinazione ad esso esterna, ma pur sempre nel territorio dell'UE, **se il venditore** risulta in possesso della **seguente documentazione**:

- **dichiarazione resa per iscritto** da parte dell'acquirente che:
 1. **certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto;**
 2. **identifichi** lo Stato membro di destinazione **dei beni**;
 3. **contenga**:
 4. **la data di rilascio;**
 5. **il nome e indirizzo dell'acquirente;**
 6. **la quantità e la natura dei beni;**
 7. **la data e il luogo di arrivo dei beni;**
 8. in caso di cessione di **mezzi di trasporto, il numero di telaio;**
 9. **l'identificazione della persona che accetta i beni** per conto dell'acquirente; la stessa dichiarazione deve essere fornita **entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui l'operazione è stata effettuata;**
- **oppure, il venditore sia in possesso alternativamente**:
 1. **di almeno due degli elementi di prova sopra indicati**, previsti all'articolo 45-bis, par. 3 lett. a), rilasciati da due diverse parti che siano **indipendenti** sia tra loro che rispetto al venditore e all'acquirente oppure;
 2. **di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova indicati all'articolo 45-bis, par. 3 lett. b).**

Con la [risoluzione n. 345/E/2007](#), l'Agenzia delle entrate ha tracciato, a titolo esemplificativo, **l'elenco della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esportazione, ossia**:

- la **fattura di vendita emessa nei confronti del cliente comunitario**, in regime di non imponibilità Iva, ai sensi dell'[articolo 41, D.L. 331/1993](#);
- gli **elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate**;
- il **documento di trasporto CMR** firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta, da cui si può rilevare **l'uscita delle merci dal territorio dello Stato**;
- il pagamento effettuato dall'acquirente, unitamente ai documenti attestanti gli impegni contrattuali da cui trae origine la cessione intracomunitaria.

Sullo specifico tema, si cita anche **l'orientamento espresso recentemente dalla Corte di Cassazione**, (ordinanza n. 30889/2023), ove i supremi giudici hanno affrontato **il tema dei documenti idonei a dimostrare la regolare avvenuta esportazione**. In merito, confermando l'orientamento espresso da parte del **giudice di merito**, sono stati **ritenuti sufficienti a tale**



scopo:

- la produzione di **fatture accompagnatorie**, equiparate ai **documenti di trasporto**;
- i pagamenti relativi alle prestazioni, effettuati con mezzi tracciabili;
- le **dichiarazioni dei terzi clienti e gli elenchi *intrastat***.

Tali elementi, sono stati ritenuti **idonei ad accertare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato della merce** e, contestualmente, l'attribuzione all'acquirente del **potere di disporre dei beni come proprietario**.